

# SEPARAZIONE, DIVORZIO ED “ANNULLAMENTO”

1. *“Questo debbo vederlo con il mio ex”* sentenza ostentando sicurezza una signora che è venuta in studio a informarsi per una separazione. E vallo a spiegare che di “ex” ancora non se ne parla, né se ne potrà parlare neanche a fine iter della separazione; semmai con il divorzio. Pertanto, a costo di apparire inutile, non ci si può esimere dal premettere qualche chiarimento sul punto (e dintorni).
2. La separazione è quel provvedimento giudiziale che, preso atto delle difficoltà sopravvenute nella coppia, ridisegna allentandoli i diritti e doveri tra i coniugi, previsti dall’art. 143 del codice civile (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, collaborazione) e riformula tenendoli fermi i doveri verso i figli. Chiaramente l’obbligo (e l’opportunità) della coabitazione viene meno, anche se esistono i separati in casa, spesso per oggettive difficoltà economiche; l’assistenza si estrinseca in un assegno di mantenimento, ma anche in tutto ciò che venga incontro alle necessità familiari e dei figli, l’obbligo di fedeltà si mantiene, ma viene considerato con maggiore indulgenza.  
Due le tipologie di separazione previste dal codice: *consensuale*, la più consigliata perché evita di metter fuori, in tribunale, le magagne familiari, basta concordare in tempi brevi, e con una sola udienza, sui tre punti più rilevanti: assegno di mantenimento, assegnazione del tetto coniugale, affidamento dei figli minori.  
V’è poi la *separazione giudiziale*, sempre fatta davanti al giudice, che si snoda in più udienze con tutte le necessità di testimoni, prove, documenti e soprattutto, con la possibile strumentalizzazione dei più fragili, i figli. E’ spesso un vero e proprio stillicidio: ma quando non si riesce a raggiungere l’accordo per la consensuale non vi sono alternative. Tra l’altro dura e costa molto di più e spesso provoca degli strascichi psicologici anche sui protagonisti, magari peggiorando una situazione di per sé già critica.

3. L'introduzione del divorzio nell'ordinamento italiano avvenne nel 1970: grazie alla "tenacia" dell'onorevole Loris Fortuna (PSI), a cui si aggiunse l'onorevole Antonio Baslini (PLI), e la LID (Lega per l'Istituzione del Divorzio), il cui segretario era Marco Pannella.

La legge 898 (per questo detta Fortuna-Baslini) fu approvata in via definitiva dalla Camera il primo dicembre 1970, con 319 voti favorevoli e 286 contrari: in essa curiosamente, nel testo la parola "divorzio" non compare mai, sostituita dal più neutro "scioglimento del matrimonio" o "cessazione degli effetti civili" per i matrimoni concordatari (vedi la voce *Matrimonio*).

Il 12 e 13 maggio 1974, 33 milioni di italiani si recarono alle urne, e confermarono la volontà espressa dal Parlamento: infatti quasi il 60% della popolazione votò contro l'abrogazione della legge (in testa la Val d'Aosta col 75,1%, in coda il Molise con il 40%). In seguito la normativa fu modificata ed ampliata dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest'ultima si snellirono i tempi e si diede al giudice la facoltà di pronunciare la sentenza di divorzio separatamente dalla discussione sulle condizioni accessorie (affidamento dei figli minori, assegni, casa coniugale, etc.).

4. Il c.d. "annullamento" - più correttamente denominato dichiarazione di *nullità* - riguarda invece le "tare genetiche" di un matrimonio, la sua stessa inesistenza alla radice. Quando determinati fatti o presupposti, es. la libera determinazione a sposarsi, disturbi mentali o all'apparato riproduttivo, magari nascosti all'altro coniuge, vengono a galla a matrimonio compiuto, certamente non può sciogliersi ciò che non c'è. Non si tratta quindi di un divorzio, quanto di un tutt'altro.

All'esito di un vero e proprio giudizio, essendo stata acclarata e dichiarata la nullità - ossia la giuridica inesistenza del patto matrimoniale - è conseguenza logica che ciascuno dei coniugi riacquisti la piena "libertà di stato" e possa quindi convolare e nuove nozze (anche in Chiesa). Su questo ultimo punto occorre ribadire che spesso l'ignoranza ha fatto considerare gli "annullamenti" come appannaggio esclusivo di attrici e teste coronate: niente di più falso. Basti informarsi presso le istituzioni competenti e considerare - conti alla mano - che non sono nemmeno dovute le spese legali per la separazione, e l'assegno di mantenimento mensile, qualora esso fosse stato a favore dell'altro coniuge, proprio quello che avrebbe causato la separazione ed il conseguente divorzio; divorzio, invece azionabile solamente trascorsi almeno tre anni dall'avvio della causa di separazione.

Se il matrimonio è stato celebrato dal parroco, competente per la dichiarazione di nullità sarà il Tribunale Ecclesiastico Regionale, organo periferico della tanto "mitica", quanto poco conosciuta, Sacra Rota, oggi Giudice Supremo in materia e con sede a Roma.

Se il matrimonio è stato celebrato in Municipio, competente a pronunciarsi sarà il Tribunale Civile. In ogni caso, come per il matrimonio concordatario, l'efficacia del giudizio del Tribunale Ecclesiastico - una volta recepito (delibato) dal giudice italiano - si riverbera anche nell'ambito civile.

Eccezione a questo "principio dei vasi comunicanti" è il caso si rinuncia al *bonum prolis*: infatti è nullo solo per la Chiesa - causa di nullità quindi non rilevante per lo Stato - il matrimonio nel quale uno o entrambi i coniugi avessero volutamente escluso la possibilità di avere figli. In tal caso i (mancati) sposi potrebbero sì risposarsi in Chiesa, ma non in Municipio, a meno che non abbiano ottenuto, in sede civile, la sentenza di divorzio che li riporti allo "stato libero"... anche per lo Stato Italiano!

5. E adesso un po' di statistiche. La coppia "scoppia" sempre di più, dunque. Ma solo a metà. E quattro nozze su dieci che fanno naufragio si arenano in via definitiva sulla spiaggia della separazione, senza arrivare mai al divorzio. Lo dice l'ISTAT, che delle 27.038 separazioni registrate nel 1995 ne conta solo 16.000 giunte a sciogliere il vincolo nell'arco dei successivi dieci anni. Il ritorno di fiamma, però, non si ha quasi mai: non è per un ripensamento che si rinuncia alla definitiva qualifica di "ex".

I motivi?

- Al bel gruzzolo speso per la separazione si dovrebbe aggiungere anche quello per il divorzio;
- La rinuncia "per fede", da parte dei cattolici praticanti, che eventualmente - se ne sussistono le condizioni - scelgono l'iter per l'annullamento da parte del Tribunale Ecclesiastico;
- Chi non ha interesse al divorzio, semplicemente perché non intende risposarsi ("una volta sì, ma due...", o, con la variante per i più eruditi, "*errare humanum est, sed perseverare diabolicum*");
- Chi ha paura di richieste patrimoniali esorbitanti, magari perché condizionato dalle non modiche cifre delle rotture matrimoniali dei paesi anglosassoni e d'oltralpe;
- Chi per semplice trascuratezza o dimenticanza ...

6. La *Mediazione Familiare* costituisce una risorsa, ancora non del tutto diffusa, per affrontare la separazione tra i coniugi, soprattutto in presenza di figli. La separazione, ma anche il divorzio,

infatti, interrompono il rapporto tra i coniugi ma non sicuramente quello con i figli.

Con un percorso di Mediazione Familiare è possibile analizzare, alla presenza di operatori esperti e soprattutto neutrali, tutta una serie di argomenti connessi alla separazione ed al divorzio (educazione dei figli, tempo libero da trascorrere con loro, accordi economici, etc.).

Necessaria per un serio percorso di Mediazione Familiare è la sussistenza della *volontà* da parte di entrambi i coniugi. Nonostante un qualche equivoco nominalistico va qui ricordato che la Mediazione Familiare *non serve assolutamente a rimettere insieme i coniugi e non è un succedaneo* né della consulenza legale né dell'iter giudiziario innanzi al Tribunale Civile.